

FOCUS

Le nuove norme in materia di obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni della P.A.: in G.U. il decreto sul riordino della disciplina

Decreto legislativo 14.3.2013, n. 33, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 80 del 5.4.2013

Entra in vigore il 20 aprile 2013

Art. 1 Trasparenza	Trasparenza come accessibilità totale delle informazioni concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche che viene posta a garanzia delle libertà individuali e collettive, nonché dei diritti civili, politici e sociali, integra il diritto ad una buona amministrazione.
Art. 11 Ambito soggettivo	si applica: 1) alle P.A. ex art.1 c.2 d.lgs n. 165/2001 2) alle società partecipate e controllate, ma limitatamente all'attività di pubblico interesse, si applica l'art. 1 c. 15/33 della l. 190/2012 (l. anticorruzione)
Art. 3 Pubblicità e diritto di conoscibilità	Tutti i documenti, le informazioni e i dati oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente sono pubblici e chiunque ha diritto di conoscerli, di fruirne gratuitamente, e di utilizzarli e riutilizzarli
Art. 7 dati Aperti e riutilizzo	i documenti, le informazioni e i dati oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente, resi disponibili anche a seguito dell'accesso civico di cui all'articolo 5, sono pubblicati in formato di tipo aperto ai sensi dell'articolo 68 del Cad e sono riutilizzabili, rispettando l'integrità, ossia riportando il testo senza alcuna modificazione e citandone la fonte;
Art. 5 ACCESSO CIVICO	prevede che l'obbligo previsto dalla normativa vigente in capo alle P.A. di pubblicare documenti, informazioni o dati comporta il diritto di chiunque di richiedere i medesimi, nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione. La richiesta di accesso civico non è sottoposta ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente, non deve essere motivata, è gratuita e va presentata al responsabile della trasparenza dell'amministrazione obbligata alla pubblicazione che si pronuncia sulla stessa, con le modalità indicate dell'articolo.
Art. 8 Durata dell'obbligo di pubblicazione	fissa in cinque anni la durata dell'obbligo di pubblicazione dei dati, delle informazioni e dei documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria decorrenti dal 1 gennaio dell'anno successivo a quello da cui decorre l'obbligo di pubblicazione, e comunque fino a che gli atti pubblicati producono i loro effetti, salvo diversamente stabilito da normativa di settore. Alla scadenza dell'obbligo di pubblicazione, o anche prima, possono essere conservati nelle sezioni del sito di archivio.
Art.9 Amministrazione trasparente	Apposita sezione denominata "Amministrazione trasparente" accessibile dall'homepage. Sono vietati filtri e altre soluzioni tecniche atte ad impedire ai motori di ricerca web di indicizzare ed effettuare ricerche all'interno della sezione «Amministrazione trasparente»

Capo II	Obblighi di pubblicazione concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni
Art. 13-21	<p>Gli art. 13-15 riguardano nello specifico gli obblighi di pubblicazione inerenti i componenti degli organi di indirizzo politico (art.14), i titolari degli incarichi dirigenziali e di consulenza e collaborazione. Le informazioni da pubblicare riguardano ad esempio il compenso, il curriculum, il pagamento del corrispettivo ed in caso di omessa pubblicazione determina la responsabilità del dirigente che l'ha disposto.</p> <p>Gli artt. 16, 17 e 18 prescrivono altresì obblighi di pubblicazione concernenti la dotazione organica e il costo del personale con rapporto di lavoro sia a tempo indeterminato che non a tempo determinato. Agli incarichi conferiti a dipendenti (art.18), la pubblicazione dei bandi di concorso (art. 19), sulla distribuzione della premialità (art.20) e i dati sulla contrattazione collettiva (art.21)</p>
Art. 22 Enti pubblici vigilati e partecipate	<p>ciascuna amministrazione deve pubblicare ed aggiornare annualmente:</p> <p>a) l'elenco degli enti pubblici, comunque denominati, istituiti, vigilati e finanziati dalla medesima ovvero per i quali l'amministrazione abbia il potere di nomina degli amministratori dell'ente, con l'elencazione delle funzioni attribuite e delle attività svolte in favore dell'amministrazione o delle attività al servizio pubblico affidate; b) l'elenco delle società di cui detiene direttamente quote di partecipazione anche minoritaria indicandone l'entità, con l'indicazione delle funzioni attribuite e delle attività svolte in favore dell'amministrazione o delle attività al servizio pubblico affidate; c) gli enti di diritto privato in controllo dell'amministrazione. La violazione degli obblighi di pubblicazione anzidetti sanciti dal comma 2 dell'art. 22 dà luogo a sanzione amministrativa pecuniaria. La stessa sanzione si applica agli amministratori societari che non comunicano ai soci pubblici il proprio incarico ed il relativo compenso, entro trenta giorni dal conferimento ovvero, per le indennità di risultato, entro trenta giorni dal percepimento.</p>
Art. 23 Pubblicazione provvedimenti amministrativi	<p>In particolare i provvedimenti finali dei procedimenti di: a) autorizzazione o concessione; b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta; c) concorsi e prove selettive; d) accordi stipulati dall'amministrazione. Per ciascuno dei provvedimenti compresi negli elenchi sono pubblicati il contenuto, l'oggetto, la eventuale spesa prevista e gli estremi relativi ai principali documenti contenuti nel fascicolo relativo al procedimento. La pubblicazione avviene nella forma di una scheda sintetica, prodotta automaticamente in sede di formazione del documento che contiene l'atto</p>
Art. 26 e 27 pubblicazione degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi	<p>Le pa sono tenute a rendere pubblici i criteri, le modalità, gli atti di concessione di detti benefici quale condizione legale di efficacia dei provvedimenti che dispongano concessioni e attribuzioni di importo complessivo superiore a mille euro nel corso dell'anno solare al medesimo beneficiario; l'eventuale omissione o incompletezza è rilevata d'ufficio dagli organi dirigenziali, ed è fonte di responsabilità amministrativa patrimoniale e contabile per indebita concessione o attribuzione di benefici economici. L'art. 27 precisa poi i dati oggetto di pubblicazione;</p>

Capo III	Obblighi di pubblicazione concernenti l'uso delle risorse pubbliche
Art. 29/31	accessibilità e consultabilità dei dati del bilancio, i dati relativi ai controlli e le informazioni degli immobili posseduti, nonché i canoni di locazione o di affitto versati o percepiti;
art. 32 carta dei servizi	art. 32 sugli obblighi di pubblicazione concernenti i servizi erogati, prescrive la pubblicazione della carta dei servizi o il documento contenente gli standard di qualità dei servizi pubblici
art. 33 l'indicatore di tempestività dei pagamenti	pubblicato annualmente dà contezza dei tempi medi di ciascuna P.A. di pagamento relativi agli acquisti di beni, servizi e forniture;
art. 35 procedimenti amministrativi e controlli sulle dichiarazioni sostitutive e l'acquisizione d'ufficio dei dati	Indica cosa pubblicare per ciascuna tipologia di (es. responsabile modulistica per i procedimenti ad istanza di parte, informazioni, termini, eventuale possibilità di avvalersi di una dichiarazione sostitutiva, possibilità di conclusione con silenzio assenso, strumenti di tutela, presenza del servizio on line attivato ecc.) procedimento e come effettuare acquisizione di dati d'ufficio
artt. 37 e 38 realizzazione di opere e lavori pubblici, servizi e forniture nonché atti di governo del territorio	pubblicare sul sito istituzionale: 1) le informazioni relative alle procedure per l'affidamento e l'esecuzione di opere e lavori pubblici, servizi e forniture; 2) la delibera a contrarre relativamente alla trattativa privata; 3) documenti di programmazione delle opere pubbliche, le linee guida per la valutazione degli investimenti ecc.; 4) le informazioni relative ai tempi, ai costi unitari e agli indicatori di realizzazione delle opere pubbliche completate. Per gli atti di pianificazione e governo del territorio occorre creare una apposita sezione nel sito, continuamente aggiornata nella quale va pubblicata la documentazione relativa a ciascun procedimento di presentazione e approvazione delle proposte di trasformazione urbanistica di iniziativa privata o pubblica in variante allo strumento urbanistico generale nonché quelle che comportino premialità edificatorie a fronte dell'impegno dei privati alla realizzazione di opere di urbanizzazione extra oneri o della cessione di aree o volumetrie per finalità di pubblico interesse.
art. 43 responsabile per la trasparenza	funzioni attribuite al responsabile per la prevenzione della corruzione e svolge stabilmente un'attività di controllo sull'adempimento da parte dell'amministrazione degli obblighi di pubblicazione. I dirigenti e i responsabili degli uffici dell'amministrazione garantiscono il tempestivo e regolare flusso delle informazioni, il responsabile deve controllare ed assicurare la regolare attuazione dell'accesso civico.
Art. 46 e 47 sanzioni in caso di inadempimenti	Sono previste le sanzioni in caso di inadempimenti negli obblighi di trasparenza e pubblicazione.
Allegato	riporta la Struttura delle informazioni sul sito istituzionale. In particolare viene precisato che la sezione denominata "Amministrazione trasparente" deve essere organizzata in sottosezioni all'interno delle quali devono essere inserite le informazioni e i dati previsti dal presente decreto.